

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

del ... [disegno del 28.06.2006]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 3, 12a capoversi 1 e 2, 12b, 12c, capoverso 4, 12d capoverso 2, 13a capoverso 3, 14 capoverso 3, 16 capoversi 1 lettera d, 2 e 3, 17, 19 capoverso 3, 21a capoversi 2 e 3, 35 capoverso 3, 38 capoversi 3 e 4, 41 capoverso 1, 45a capoverso 2, 46, 47 capoverso 1, 48 capoverso 1, 48a, 59 capoverso 3, 62, 64 capoverso 2, 69 della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni (LTC).

ordina:

Capitolo 1 Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza, s'intende per:

- a. utente: chi utilizza i servizi di un fornitore di servizi di telecomunicazione;
- b. cliente: chi ha concluso con un fornitore di servizi di telecomunicazione un contratto sulla fruizione di tali servizi;
- c. servizio a valore aggiunto: ogni prestazione offerta mediante un servizio di telecomunicazione e fatturata dal fornitore in sovrappiù;
- d. collocazione fisica: utilizzazione degli spazi di un fornitore da parte di un altro fornitore per installare e gestire impianti;
- e. collocazione aperta: utilizzazione degli spazi di un fornitore da parte di un altro fornitore per installare e gestire impianti, senza dover ricorrere a interventi di ordine edilizio;
- f. collocazione virtuale: utilizzazione degli spazi di un fornitore da parte di un altro fornitore, che tramite un fornitore ivi presente fisicamente fa installare e gestire impianti.

Capitolo 2 Servizi di telecomunicazione

Art. 2 Portata dei servizi di telecomunicazione

Non fornisce servizi di telecomunicazione chi trasmette informazioni:

- a. all'interno di un edificio;

¹ RS 784.10; RU ...

- b. nei limiti di un immobile, tra due immobili contigui oppure tra due immobili dirimpettai separati da una strada, un vicolo, una linea ferroviaria o un corso d'acqua;
- c. all'interno di una stessa azienda, tra società madre e filiali o all'interno di un gruppo;
- d. all'interno delle corporazioni di diritto pubblico e tra di esse.

Art. 3 Eccezioni all'obbligo di notifica

¹ Non sottostanno all'obbligo di notifica:

- a. i fornitori di servizi di telecomunicazione internazionali con sede all'estero, che delegano la gestione della parte terminale dei loro collegamenti in Svizzera ad altri fornitori regolarmente annunciati;
- b. i fornitori che offrono servizi di telecomunicazione unicamente nei limiti di una concessione per radiocomunicazioni di durata inferiore a un mese.

² Previo esame, l'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) può esonerare dall'obbligo di notifica i fornitori che offrono servizi di telecomunicazione di scarsa rilevanza economica e tecnica, destinati esclusivamente ad applicazioni scientifiche.

Art. 4 Registrazione della notifica

¹ L'Ufficio federale tiene una lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione che si sono annunciati.

² Aggiorna costantemente tale lista. Può stralciare i fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno cessato la loro attività. Si fonda in particolare sui dati che i fornitori interessati gli hanno presentato a scopi statistici, conformemente all'articolo 59 capoverso 2^{bis} lettera d LTC.

Art. 5 Indirizzo postale in Svizzera

I fornitori di servizi di telecomunicazione con sede all'estero devono indicare un indirizzo postale in Svizzera, che faccia stato legalmente per il recapito di comunicazioni, ordini di comparizione e decisioni.

Art. 6 Diritto di collegamento di un impianto terminale di telecomunicazione

¹ Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può rifiutare per motivi tecnici il collegamento di impianti terminali di telecomunicazione alle relative interfacce, se tali impianti soddisfano le esigenze di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 14 giugno 2002² sugli impianti di telecomunicazione (OIT).

² RS 784.101.2

² L'Ufficio federale può autorizzare un fornitore di servizi di telecomunicazione a rifiutare o sopprimere il collegamento di un impianto terminale di telecomunicazione che soddisfa le esigenze di cui all'articolo 7 OIT oppure a non fornire più alcun servizio a tale impianto, qualora vi sia il pericolo che quest'ultimo provochi interferenze radiotecniche o danni alla rete o al suo funzionamento. L'Ufficio federale può inoltre adottare altre misure appropriate.

³ In caso di emergenza, un fornitore di servizi di telecomunicazione può, per proteggere la rete, escluderne immediatamente un impianto terminale di telecomunicazione e, se possibile, fornire gratuitamente e rapidamente un'alternativa all'utente. Il fornitore informa senza indugio l'Ufficio federale.

Art. 7 Interfacce delle reti di telecomunicazione

¹ Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve segnalare all'Ufficio federale i tipi di interfacce che mette a disposizione per accedere alle reti.

² Prima di mettere a disposizione del pubblico i servizi offerti mediante tali interfacce, deve rendere noti i dati tecnici che le concernono, in modo preciso e adeguato. Gli aggiornamenti di questi dati tecnici devono essere resi noti senza indugio.

³ I dati tecnici devono essere sufficientemente dettagliati, così da consentire la fabbricazione di impianti terminali in grado di utilizzare tutti i servizi di telecomunicazione offerti mediante l'interfaccia corrispondente.

⁴ L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 8 Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze

I fornitori che, per i loro servizi, utilizzano lo spettro delle radiofrequenze sono tenuti ad applicare le disposizioni dell'ordinanza del 6 ottobre 1997³ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC).

Art. 9 Posti di tirocinio

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a offrire almeno il 3 per cento dei posti di lavoro sotto forma di posti di tirocinio. Dei posti a tempo parziale si tiene conto secondo il grado di attività.

² Se il fornitore ricorre a terzi per offrire i suoi servizi di telecomunicazione, è tenuto a garantire nei loro confronti il rispetto dell'obbligo di cui al capoverso 1 per quanto concerne i servizi subappaltati.

Art. 10 Provvedimenti per garantire la trasparenza dei prezzi

¹ Prima che un suo cliente stabilisca con un cliente di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione un collegamento che possa incidere sulle tariffe correnti, il fornitore che emette la fattura deve informarlo sui costi supplementari che ciò potrebbe comportare, gratuitamente, in modo semplice e senza fare uso di pubblicità. Al

³ RS 784.102.1

cliente va riservata la possibilità di decidere, sia in generale sia puntualmente, se desidera ricevere tale informazione.

² Nel caso di sistemi tariffari che offrono servizi di telecomunicazione gratuiti o a prezzi modici fino al superamento di una determinata quota massima, il fornitore deve informare il cliente non appena tale quota viene raggiunta.

Art. 11 Iscrizione negli elenchi

¹ L'iscrizione di un cliente in elenchi di servizi di telecomunicazione si compone almeno di:

- a. l'elemento d'indirizzo attraverso il quale il cliente può essere contattato;
- b. il cognome e il nome del cliente oppure il nome della ditta;
- c. eventualmente la rubrica sotto la quale il cliente vuole figurare;
- d. l'indirizzo completo del cliente;
- e. eventualmente il simbolo grazie al quale il cliente può segnalare che non desidera ricevere messaggi pubblicitari e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (art. 83 cpv. 1);
- f. nel caso di un elemento d'indirizzo di un servizio a valore aggiunto: l'indicazione dei prezzi conformemente all'articolo 13 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978⁴ sull'indicazione dei prezzi (OIP).

² Se non esistono rischi di confusione con altre persone che figurano nell'elenco, il cliente può chiedere che il suo nome o il suo indirizzo vi sia iscritto, gratuitamente, in forma abbreviata.

Capitolo 3 **Servizio universale**

Sezione 1 **Concessione per il servizio universale**

Art. 12 Rilascio della concessione

¹ La concessione di servizio universale è rilasciata sulla base di determinati criteri. L'autorità concedente può rinunciare a bandire una pubblica gara se, sin da subito, risulta chiaro che le condizioni per garantire una libera concorrenza non sono date.

² Il richiedente di una concessione di servizio universale deve allegare al suo progetto la pianificazione aziendale per l'intera durata della concessione, le tariffe e gli investimenti previsti.

³ La concessione di servizio universale è rilasciata al candidato che soddisfa le condizioni poste e non chiede un'indennità finanziaria. Se più candidati soddisfano le condizioni e non chiedono un'indennità finanziaria, la concessione è rilasciata a quello che meglio soddisfa i criteri applicati per la valutazione qualitativa.

⁴ RS 942.211

4 Se tutti i candidati che soddisfano le condizioni poste chiedono un'indennità finanziaria, la concessione è rilasciata al candidato che propone il migliore rapporto tra i risultati della valutazione qualitativa e l'indennità richiesta.

5 Nei casi seguenti l'autorità concedente designa uno o più fornitori di servizi di telecomunicazione per garantire il servizio universale:

- a. non è stata indetta una gara pubblica (cpv. 1);
- b. la gara pubblica si è svolta in condizioni non concorrenziali, in particolare se è pervenuta una sola candidatura;
- c. nessun candidato soddisfa le condizioni poste.

6 Il concessionario designato in virtù del capoverso 5 può far valere il suo diritto a un'indennità finanziaria.

7 Dopo essere stata oggetto di una gara pubblica, la nuova concessione di servizio universale è rilasciata al più tardi sei mesi prima dello scadere della concessione in vigore.

Art. 13 Indennità finanziaria

1 L'indennità finanziaria serve esclusivamente a coprire i costi non coperti del servizio universale.

2 I costi non coperti corrispondono al costo totale netto del servizio universale. Il costo totale netto equivale alla differenza tra le spese sostenute dall'azienda che fornisce il servizio universale e quelle che dovrebbe sostenere se non lo fornisce.⁵

Art. 14 Calcolo del costo totale netto

1 Il costo netto del servizio universale corrisponde alle spese sostenute da un fornitore per garantire le prestazioni del servizio universale in maniera efficace. Il calcolo del costo netto, effettuato separatamente per ogni singola prestazione, rispetta i seguenti principi:

- a. il calcolo si fonda su basi attuali;
- b. i costi della rete sono calcolati in base ai dati contabili;⁶
- c. il reddito del capitale utilizzato per gli investimenti è il reddito abituale nel settore, che deve essere calcolato in funzione del rischio intrinseco alla fornitura del servizio universale;
- d. il metodo d'ammortamento tiene conto della durata di vita degli investimenti, che deve corrispondere alla loro durata di vita economica;
- e. i proventi diretti e indiretti sono dedotti dai costi.

⁵ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione non è oggetto del presente audit.

⁶ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione non è oggetto del presente audit.

² Il costo totale netto del servizio universale corrisponde alla somma dei costi netti calcolati separatamente per ogni prestazione, dedotti i benefici immateriali.

³ I dati utilizzati per il calcolo devono avere un fondamento, ossia essere trasparenti e provenire da fonti sicure. A tale scopo, vanno applicate le Raccomandazioni per la prestazione dei conti (RPC), la Norma contabile internazionale (*International Accounting Standards*, IAS) o le prescrizioni analoghe riconosciute sul piano internazionale nel settore contabile.⁷

Sezione 2 Obblighi del concessionario del servizio universale

Art. 15 Prestazioni del servizio universale

¹ Le prestazioni del servizio universale sono definite come segue:

- a. servizio telefonico pubblico: servizio grazie al quale i clienti possono effettuare e ricevere, in tempo reale, chiamate telefoniche nazionali e internazionali e comunicazioni via fax;⁸
- b. servizi supplementari: fornitura di informazioni sulle tariffe e blocco delle comunicazioni uscenti;⁹
- c. chiamate d'emergenza: istradamento delle chiamate d'emergenza verso le centrali d'allarme responsabili (n. 112, 117, 118, 143, 144, 147), compresi i dati necessari per localizzarle;
- d. servizio di trasmissione dati;¹⁰
- e. telefoni pubblici a pagamento: messa a disposizione, 24 ore su 24, di un numero sufficiente di telefoni pubblici a pagamento che consentano di effettuare e ricevere, in tempo reale, chiamate telefoniche nazionali e internazionali, e di accedere ai servizi d'emergenza e agli elenchi dei clienti di tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale in Svizzera, nelle tre lingue ufficiali;
- f. servizio per audiotest: messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di trascrizione, che tratta anche le chiamate d'emergenza, e di un servizio di intermediazione di messaggi brevi (SMS);¹¹

⁷ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione non è oggetto del presente audit.

⁸ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

⁹ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

¹⁰ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

¹¹ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

- g. elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie : accesso, 24 ore su 24, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, agli elenchi dei clienti di tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di commutazione.¹²

² Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire queste prestazioni durante tutta la durata della concessione.

³ L'Ufficio federale determina i dati tecnici applicabili alle prestazioni del servizio universale. Essi si fondano sulle norme internazionali armonizzate.¹³

Art. 16¹⁴ Collegamento

¹ Le prestazioni di cui all'articolo 15 capoverso 1 devono essere fornite mediante un collegamento fino al punto terminale di rete.

² All'interno dei locali abitativi o commerciali del cliente, il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire uno dei seguenti collegamenti, scelti dal cliente stesso:

- a. un punto terminale di rete fisso che permette la trasmissione di dati su banda stretta, compresi un canale vocale, un numero telefonico, un'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico;
- b. un punto terminale di rete fisso che permette la trasmissione di dati su banda stretta, compresi due canali vocali, tre numeri telefonici e un'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico;
- c. un punto terminale di rete fisso, compresi un canale vocale, un numero telefonico, un'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico e la connessione a Internet a banda larga. La portata delle prestazioni a banda larga può essere ridotta se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire una connessione di questo tipo oppure se il mercato offre un'alternativa a un prezzo ragionevole.

³ L'Ufficio federale determina i dati tecnici applicabili al punto terminale di rete. Essi si fondano sulle norme internazionali armonizzate.

Art. 17 Punto d'entrata nell'edificio

¹ Il concessionario del servizio universale deve mettere a disposizione gli impianti di telecomunicazione necessari a fornire le relative prestazioni fino al punto d'entrata nell'edificio. Non è tenuto a fornire gli impianti domestici.

¹² Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

¹³ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

¹⁴ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

² Se il concessionario del servizio universale introduce una nuova tecnologia che richiede l'adattamento degli impianti domestici, ne assume i costi.¹⁵

³ Se gli impianti sono messi a disposizione per la prima volta, il proprietario può scegliere dove situare il punto d'entrata nell'edificio.

⁴ Se gli impianti sono già a disposizione, il concessionario non può esigere il cambiamento del punto d'entrata nell'edificio.

⁵ L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche relative al punto d'entrata nell'edificio.

Art. 18 Collegamenti al di fuori dei centri abitati

¹ Se allestire o mantenere un collegamento al di fuori dei centri abitati provoca costi particolarmente elevati o se è particolarmente dispendioso garantire il servizio universale, la persona che chiede il collegamento può essere obbligata ad assumere una parte dei costi oppure può essere ridotta la gamma delle prestazioni.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) disciplina i particolari.

Art. 19¹⁶ Informazioni sulle tariffe

Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire ai clienti, in modo adeguato e al più tardi 15 minuti dopo la fine del collegamento, informazioni sulle tariffe fatturate per le prestazioni del servizio universale.

Art. 20 Blocco delle comunicazioni uscenti

¹ Il concessionario del servizio universale è tenuto a offrire la possibilità di bloccare in modo permanente tutte le comunicazioni uscenti; può chiedere il pagamento di un importo unico e ragionevole, destinato esclusivamente a coprire le spese di attivazione del blocco. Non può esigere questo importo se il blocco è richiesto alla conclusione del contratto.

² Per il ripristino di tutte le comunicazioni uscenti, il concessionario del servizio universale può chiedere il pagamento di un importo unico e ragionevole, destinato esclusivamente a coprire le spese di disattivazione del blocco.

Art. 21 Ubicazione dei telefoni pubblici a pagamento

¹ L'autorità concedente definisce periodicamente il numero minimo di luoghi in cui deve essere installato un telefono pubblico a pagamento. Ne garantisce almeno uno per comune politico. Per determinare il numero di luoghi obbligatori per comune,

¹⁵ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

¹⁶ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

tiene conto del numero di abitanti, della superficie e delle particolarità dei comuni politici.

² L'autorità concedente designa, su proposta congiunta del concessionario del servizio universale e dell'autorità comunale, i luoghi esatti cui il comune ha diritto.

³ Se l'autorità comunale e il concessionario del servizio universale non giungono a un accordo sui luoghi, l'autorità concedente decide in ultima istanza.

Art. 22 Criteri qualitativi

¹ In media annuale e in tutta la zona di concessione le prestazioni del servizio universale (art. 15 cpv. 1 e 16) sono valutate sulla base dei seguenti criteri qualitativi:

- a. per i collegamenti:
 1. il termine per la messa in servizio di un collegamento,
 2. la disponibilità del collegamento,
 3. la frequenza annuale, per collegamento, dei tentativi infruttuosi,
 4. la durata delle riparazioni;
- b. per il servizio telefonico pubblico:
 1. la qualità della trasmissione vocale,
 2. la disponibilità del servizio,
 3. il tempo necessario a stabilire la comunicazione,
 4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete,
 5. l'esattezza della fatturazione;
- c. per il servizio di trasmissione dati e le comunicazioni via fax:
 1. la qualità della trasmissione dei dati,
 2. la disponibilità del servizio,
 3. l'esattezza della fatturazione;
- d. per gli altri obblighi:
 1. il tempo di reazione dei servizi commutati,
 2. la quota di telefoni pubblici funzionanti.¹⁷

² L'Ufficio federale disciplina i dettagli tecnici e stabilisce i valori di riferimento per i criteri qualitativi. Esso tiene conto dell'evoluzione della qualità e dei progressi tecnologici.

³ Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all'autorità concedente l'accesso agli impianti affinché essa possa controllare che i valori di riferimento per i criteri qualitativi siano stati effettivamente raggiunti.

¹⁷ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

⁴ Per controllare che i criteri qualitativi abbiano raggiunto i valori di riferimento, l'autorità concedente può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente. I risultati di questa perizia possono essere resi pubblici.

Art. 23 Limiti massimi dei prezzi

¹ Dal 1° gennaio 2008 i prezzi dovranno essere contenuti entro i seguenti limiti massimi (IVA esclusa):

- a. collegamento (art. 16 cpv. 2):
 1. tariffa unica di 40 franchi per la messa in servizio,
 2. 23,45 franchi al mese per il collegamento di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettera a,
 3. 40 franchi al mese per il collegamento di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettera b,
 4. 69 franchi al mese per il collegamento di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettera c;
- b. comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arrotondate ai successivi 10 centesimi: 7,5 centesimi al minuto;
- c. supplemento per l'utilizzazione di un telefono pubblico: 19 centesimi per minuto iniziato, eccetto per le chiamate al numero 143 e al servizio di trascrizione, per le quali è esigibile un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa) per chiamata;
- d. utilizzazione del servizio di trascrizione fatturato al secondo e arrotondato ai successivi 10 centesimi (art. 15 cpv. 1 lett. f): 3,4 centesimi al minuto.¹⁸

² La tariffa per le comunicazioni nazionali stabilite da telefoni pubblici verso un collegamento mobile deve essere uguale a quella applicata a tutti gli altri clienti del servizio telefonico pubblico. Il prezzo, fatturato al secondo, può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi.¹⁹

³ Se per l'utilizzazione del telefono pubblico non è tecnicamente possibile introdurre a costi ragionevoli un supplemento proporzionale alla durata della comunicazione, si può esigere un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa) per chiamata.²⁰

⁴ Il concessionario del servizio universale notifica all'Ufficio federale tutti i cambiamenti delle sue tariffe almeno 30 giorni prima della loro introduzione.

¹⁸ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

¹⁹ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

²⁰ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

Art. 24 Fatture non pagate e cauzione

¹ Se il cliente non paga entro il termine stabilito la fattura emessa per prestazioni del servizio universale, il concessionario è tenuto a inviargli un richiamo indicando le misure cui il cliente si espone.

² In caso di contestazione fondata della fattura o se la fattura non riguarda prestazioni del servizio universale, il concessionario non è autorizzato a bloccare il collegamento o a rescindere il contratto prima che la controversia sia stata composta.

³ Se la solvibilità del cliente è dubbia, il concessionario del servizio universale può esigere una cauzione, remunerata al tasso d'interesse applicato ai conti di risparmio. L'importo della cauzione non può tuttavia eccedere la copertura del rischio verosimilmente corso dal concessionario.

Sezione 3 Finanziamento del servizio universale**Art. 25** Calcolo dell'indennità finanziaria

¹ Il costo totale netto è calcolato annualmente in base ai principi di cui all'articolo 14.

² Il costo previsionale deve essere presentato all'autorità concedente entro il 31 luglio dell'anno che precede quello per il quale viene compilato il bilancio preventivo. Per i primi due anni della concessione, il costo previsionale è precisato direttamente nella gara pubblica.

³ Il costo effettivo deve essere presentato all'autorità concedente al più tardi due mesi dopo la fine dell'anno. Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornirle tutti i dati necessari al relativo controllo.

⁴ L'autorità concedente determina l'indennità finanziaria sulla base del costo effettivo. Per poter essere indennizzate, le differenze tra il costo previsionale e il costo effettivo devono essere giustificate con argomentazioni valide.

⁵ Il concessionario anticipa l'importo dell'indennità finanziaria. L'anticipo è remunerato al tasso d'interesse applicato, al momento dell'indennizzo, alle obbligazioni federali concernenti un periodo equivalente.

⁶ L'autorità concedente può chiedere un audit sui dati contabili e sul calcolo del costo.

⁷ Se il concessionario non ha fornito le informazioni richieste entro dodici mesi dalla fine dell'anno, l'indennità finanziaria non viene stabilita e non ha luogo alcun versamento.

Art. 26 Tassa destinata a finanziare il servizio universale

¹ La cifra d'affari determinante per il calcolo della tassa risulta dai servizi di telecomunicazione offerti sul territorio nazionale, dedotto il costo dei servizi di telecomunicazione acquistati sul mercato all'ingrosso a fornitori terzi e dei servizi di telecomunicazione fatturati per conto di terzi.

² I fornitori di servizi di telecomunicazione presentano all'Ufficio federale le indicazioni relative alla cifra d'affari dell'anno precedente al più tardi entro il 30 aprile, la prima volta nel 2009.

³ Se un fornitore di servizi di telecomunicazione non presenta i dati necessari al calcolo della tassa, l'Ufficio federale stabilisce l'importo basandosi sulla cifra d'affari totale determinante per l'imposizione della tassa sul valore aggiunto.

⁴ L'Ufficio federale può prevedere un sistema di controllo esterno allo scopo di verificare l'esattezza dei dati presentati dai fornitori di servizi di telecomunicazione.

⁵ Se le somme dovute da un fornitore di servizi di telecomunicazione moroso non sono versate entro un anno a partire dal momento in cui è stato constatato il ritardo, sono stornate sul costo totale netto dell'esercizio seguente. Un fornitore di servizi di telecomunicazione è da ritenersi moroso quando non ha versato le somme dovute entro i termini previsti al momento della messa in mora. L'obbligo di pagamento non si estingue al momento in cui le somme in questione sono stornate. Le somme infine versate sono dedotte dal costo totale netto dell'esercizio che segue il pagamento.

⁶ I fornitori di servizi di telecomunicazione la cui cifra d'affari determinante (cpv. 1) è inferiore a 5 milioni di franchi all'anno sono esonerati dal pagamento della tassa.

⁷ L'Ufficio federale emana prescrizioni amministrative relative al calcolo della cifra d'affari e alla presentazione delle informazioni necessarie alla ripartizione del costo.

Art. 27 Gestione del meccanismo di finanziamento

¹ L'Ufficio federale gestisce il meccanismo di finanziamento. A tal fine può emanare prescrizioni tecniche e amministrative.

² L'Ufficio federale pubblica periodicamente un rapporto sul finanziamento del servizio universale.

³ I costi imputabili alla gestione del meccanismo di finanziamento sono coperti dalle tasse destinate al finanziamento del servizio universale.

Capitolo 4 Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici

Art. 28 Chiamate d'emergenza

¹ L'accesso ai servizi d'emergenza (n. 112, 117, 118, 143, 144 e 147) va garantito da ogni collegamento telefonico, compresi i telefoni pubblici. L'accesso ai numeri 112, 117, 118, 144 e 147 deve essere gratuito e possibile senza l'uso di mezzi di pagamento (monete o carte). Per il numero 143 è possibile riscuotere una tassa forfettaria di 20 centesimi e il supplemento di cui all'articolo 23 capoverso 1 lettera c.

² Finché non sarà tecnicamente possibile istradare e localizzare correttamente per tutte le ubicazioni la trasmissione vocale mediante il protocollo Internet, questo servizio va garantito solo per le chiamate provenienti dall'ubicazione principale indicata nel contratto d'abbonamento. I fornitori si assicurano che i clienti siano a

conoscenza di questa limitazione e che abbiano espressamente confermato di averne preso atto. Li informano inoltre che per le chiamate d'emergenza fatte da altre ubicazioni devono, se possibile, impiegare un mezzo di comunicazione più adatto.

³ Conformemente all'articolo 89, in situazioni straordinarie è fatto salvo l'istadamento prioritario del traffico civile delle telecomunicazioni di clienti che, in tali situazioni, devono assumersi compiti importanti.

⁴ I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile via satellite che dipendono dal servizio universale e ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d'indirizzo devono solo garantire l'accesso gratuito al numero 112.

⁵ Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita online la possibilità di localizzare le chiamate verso i numeri 112, 117, 118 e 144. Questo vale anche per i clienti che hanno rinunciato all'iscrizione negli elenchi pubblici. Su richiesta, l'Ufficio federale può designare altri numeri destinati esclusivamente a servizi di chiamata d'emergenza (ad es. polizia, pompieri, servizi medici e servizi di salvataggio), per i quali va garantita la localizzazione della chiamata. Ne pubblica una lista.

⁶ Per le centrali d'allarme, il concessionario del servizio universale gestisce, in collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni del servizio universale, un servizio di localizzazione di tutti i clienti. Questo servizio deve essere accessibile anche alle centrali d'allarme che non sono collegate alla rete del concessionario del servizio universale. Nel caso in cui il servizio universale sia ripartito tra più fornitori, l'autorità concedente può obbligare uno di loro a gestire il servizio per la localizzazione.

⁷ La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori di prestazioni del servizio universale si fonda sui principi di formazione dei prezzi di cui all'articolo 52. I costi di investimento e di gestione del servizio di localizzazione delle chiamate d'emergenza sono a carico dei fornitori di servizi di telecomunicazione. È vietato stornare tali costi sulla centrale d'allarme.

⁸ L'Ufficio federale può emanare prescrizioni sull'istadamento e sulla localizzazione delle chiamate d'emergenza.

Art. 29 Raccolta e messa a disposizione di dati contenuti nell'elenco del servizio universale

¹ I fornitori di prestazioni del servizio universale sono responsabili della raccolta di dati dell'elenco presso i loro clienti; sono gli unici a essere autorizzati a modificare i dati su richiesta di questi ultimi. Non sono tenuti a verificarne l'esattezza, ma devono garantire che siano conformi alle indicazioni ricevute dai clienti. Possono rifiutare o cancellare dall'elenco le informazioni palesemente inesatte o impiegate a scopi illeciti.

² I fornitori di servizi di telecomunicazione di cui al capoverso 1 sono tenuti a mettere a disposizione degli aventi diritto, entro i termini di cui all'articolo 21 capoversi 2 e 3 LTC, tanto l'accesso online ai dati dell'elenco dei loro clienti, quanto la trasmissione dei dati in blocco, con l'opzione di aggiornamenti almeno quotidiani. Possono

essere fatturati solo i costi derivati dalla messa a disposizione dei dati, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 52.

³ Allo scopo di adempiere agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi di telecomunicazione di cui al capoverso 1 possono avvalersi della collaborazione di terzi, sulla base di un contratto.

⁴ Chi ha ottenuto dati dell'elenco conformemente al capoverso 2, deve garantirne l'integrità; non può in alcun caso modificarne il contenuto.

⁵ L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 30 Interoperabilità

¹ Il fornitore di una delle prestazioni del servizio universale di cui all'articolo 14 deve garantirne la capacità di comunicazione (art. 21a cpv. 1 LTC). A tale scopo, i fornitori devono garantire, direttamente o indirettamente, l'interconnessione. Devono in particolare applicare i principi seguenti:

- a. offerta di base (art. 51 cpv. 1, 2 e 4);
- b. presentazione delle condizioni tecniche e commerciali ai fornitori che chiedono un'interconnessione (art. 58);
- c. interfacce (art. 53 cpv. 1, 2 e 3).

² La procedura prevista negli art. 67-71 si applica per analogia alla composizione di controversie in materia di interoperabilità.

³ La Commissione stabilisce le condizioni d'interconnessione secondo i principi usuali del mercato e del settore in questione.

Art. 31 Servizi per audiolesi e ipovedenti

¹ I servizi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere f e g devono essere gratuiti, sia che il fornitore di prestazioni del servizio universale li offra direttamente agli audiolesi e agli ipovedenti, sia che riservi loro l'accesso a servizi di terzi.

² Le tariffe di collegamento fatturate agli audiolesi e agli ipovedenti per questi servizi non devono essere discriminatorie rispetto a quelle fatturate agli altri clienti.

Art. 32²¹ Trasmissione di informazioni sulle tariffe

L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la trasmissione, tra fornitori di prestazioni del servizio universale, delle informazioni necessarie a indicare le tariffe agli utenti (informazioni sulle tariffe).

²¹ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

Art. 33 Linee affittate

¹ Se, nonostante l'esistenza di una domanda corrispondente, in una determinata zona i tipi di linee affittate di cui all'Allegato della decisione del 24 luglio 2003²² della Commissione delle Comunità europee non sono disponibili, o lo sono solo in parte, la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione) obbliga i fornitori a porre rimedio a questa situazione nelle loro zone. A tale scopo, essa tiene conto dell'infrastruttura disponibile nella zona e affida il compito al fornitore più adatto.

² Se una determinata zona non è coperta da nessun fornitore di servizi di telecomunicazione, la Commissione affida il compito al fornitore più adatto che gestisce l'infrastruttura più vicina.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione che sono tenuti a mettere a disposizione linee affittate le fatturano separatamente dagli altri settori di attività. Le tariffe devono essere stabilite in funzione dei costi (art. 21b LTC). Il sistema di calcolo dei costi si fonda sui principi applicati nel caso delle prestazioni di accesso.

⁴ Le tariffe e le condizioni di fornitura devono essere comunicate alla Commissione. L'Ufficio federale può renderle pubbliche, conformemente all'articolo 13 LTC.

⁵ L'Ufficio federale stabilisce le prescrizioni tecniche per le interfacce e la qualità dei servizi.

Capitolo 5 Servizi a valore aggiunto**Art. 34** Eccezioni

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi a valore aggiunto forniti mediante numeri del piano di numerazione E.164 del tipo 0800 (numeri gratuiti), 084x (numeri a costi suddivisi), 0878 (numeri personali).

Art. 35 Identificazione dei servizi a valore aggiunto

¹ Ai clienti va data la possibilità di riconoscere in modo chiaro i servizi a valore aggiunto.

² I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 possono essere forniti solo dai numeri di chiamata attribuiti individualmente ai sensi degli articoli 24b e seguenti dell'ordinanza del 6 ottobre 1997²³ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT), dai numeri brevi ai sensi degli articoli 29-32 ORAT o dai numeri brevi di cui all'articolo 54 capoverso 7 ORAT.

³ I servizi a valore aggiunto offerti mediante SMS o MMS possono essere forniti solo dai numeri brevi per servizi SMS e MMS di cui agli articoli 15a e seguenti ORAT.

²² GU L 186 del 25.7.2003, p. 43

²³ RS 784.104

4 Il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a qualificare esplicitamente come tali i servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d'indirizzo diversi da quelli menzionati ai capoversi 2 e 3. Questa esigenza è soddisfatta se, al momento della fornitura, il cliente può stabilire senza ambiguità che si tratta di un servizio a valore aggiunto. I fornitori si assicurano che i servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico siano compresi in una categoria a parte, chiaramente identificabile dal cliente.

Art. 36 Fornitori di servizi a valore aggiunto

1 Sono considerati fornitori di servizi a valore aggiunto:

- a. i titolari di numeri utilizzati per la fornitura di servizi a valore aggiunto ai sensi dell'articolo 35 capoversi 2 e 3;
- b. i fornitori di servizi di telecomunicazione che fatturano ai loro clienti servizi di valore aggiunto conformemente all'articolo 35 capoverso 4.

2 La gestione dei servizi a valore aggiunto deve essere assicurata da una sede o una filiale in Svizzera.

Art. 37 Fatturazione dei servizi a valore aggiunto

1 Al momento della fatturazione, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a indicare gli importi richiesti per servizi a valore aggiunto in una rubrica separata, che comporti almeno le indicazioni seguenti:

- a. l'elemento d'indirizzo mediante il quale il servizio a valore aggiunto è stato fornito;
- b. una breve descrizione del servizio a valore aggiunto;
- c. la data e l'ora della fornitura del servizio a valore aggiunto;
- d. se del caso, la durata della comunicazione;
- e. la tariffa del servizio a valore aggiunto.

2 Per le comunicazioni prepagate, il fornitore presenta gratuitamente, su richiesta, le indicazioni di cui al capoverso 1.

3 Nella fattura, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a indicare in modo chiaro come risalire all'identità e all'indirizzo del fornitore del servizio a valore aggiunto.

4 Se un cliente contesta del tutto o in parte la fattura che concerne i servizi a valore aggiunto, il fornitore di servizi di telecomunicazione non è autorizzato a bloccare il collegamento o a rescindere il contratto prima che la controversia sia stata composta.

Art. 38 Limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto

1 Le tariffe di base e le tariffe fisse per servizi a valore aggiunto non possono superare i 40 franchi.

2 La tariffa al minuto di servizi a valore aggiunto non deve mai superare i 10 franchi.

³ Nel caso di servizi a valore aggiunto per i quali il cliente si è annunciato e che possono comportare una certa quantità di informazioni singole, la tariffa per informazione singola e la somma delle tariffe delle informazioni singole fornite nel lasso di un minuto non possono superare i 5 franchi.

⁴ Per i servizi a valore aggiunto, la somma di tutte le tariffe (tariffa di base, tariffa fissa e tariffa determinata dal tempo) non può superare i 200 franchi per collegamento o annuncio.

Art. 39 Blocco dell'accesso ai servizi a valore aggiunto

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire ai loro clienti la possibilità di bloccare l'accesso a tutti i numeri di servizi a valore aggiunto del tipo 090x, o solo ai numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906).

² I fornitori di servizi di telecomunicazione che sono autorizzati a gestire e attribuire numeri brevi per servizi SMS e MMS ai sensi degli articoli 15a e seguenti ORAT riservano ai loro clienti la possibilità di bloccare l'accesso ai numeri brevi attribuiti per tutti i servizi SMS e MMS a pagamento o solo per i servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico. Questa possibilità deve comprendere il blocco della ricezione dei relativi servizi SMS e MMS.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono servizi a valore aggiunto conformemente all'articolo 35 capoverso 4 riservano ai loro clienti la possibilità di bloccare l'accesso a tutti i loro servizi a valore aggiunto, o solo a quelli a carattere erotico o pornografico.

⁴ Ai clienti va data la possibilità di attivare e disattivare i servizi bloccati, in qualsiasi momento e in modo semplice e gratuito.

⁵ I fornitori di servizi di telecomunicazione di cui ai capoversi 1, 2 e 3 segnalano ai loro clienti la possibilità di bloccare i servizi a valore aggiunto al momento in cui concludono il contratto e, in seguito, almeno una volta all'anno.

Art. 40 Tutela dei minorenni

Per i clienti che non hanno compiuto 16 anni, i fornitori di servizi di telecomunicazione, in osservanza del titolo quinto del libro secondo del Codice penale²⁴, bloccano automaticamente l'accesso a:

- a. numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906);
- b. numeri brevi per servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico;
- c. servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico offerti conformemente all'articolo 35 capoverso 4.

Capitolo 6 Organo di conciliazione

Art. 41 **Compito**

1 L'organo di conciliazione si occupa di ogni controversia di diritto civile che sorga tra un cliente e il suo fornitore di servizi di telecomunicazione o il suo fornitore di servizi a valore aggiunto.

2 L'organo di conciliazione esercita il suo compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace. Non può essere vincolato ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di una controversia.

Art. 42 **Competenza**

1 L'Ufficio federale istituisce un organo di conciliazione o incarica un terzo di farlo entro 15 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2 Può incaricare un terzo (delegato) di esercitare il compito che spetta all'organo di conciliazione, a condizione che il delegato:

- a. garantisca di rispettare il diritto applicabile in materia, in particolare l'articolo 12c LTC, le disposizioni del presente capitolo come pure le condizioni di delega previste dall'Ufficio federale;
- b. si impegni a esercitare il suo compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace; in particolare deve garantire che le persone a cui affida la composizione delle controversie dispongano delle necessarie competenze professionali;
- c. garantisca la trasparenza della sua attività di fronte all'Ufficio federale e a tutta la collettività; in particolare si impegna a pubblicare annualmente un rapporto sul suo operato.

3 L'Ufficio federale designa il delegato per una durata determinata. Può farlo lanciando una pubblica gara che non soggiace agli articoli 32 e seguenti dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995²⁵ sugli acquisti pubblici.

4 La delega assume la forma di un contratto di diritto amministrativo.

5 L'Ufficio federale approva la nomina della persona fisica designata quale responsabile dell'organo di conciliazione (ombudsman).

6 Determina, se del caso, le condizioni e le modalità della delega.

Art. 43 **Principi procedurali**

1 La procedura di conciliazione deve essere equa, rapida e comportare costi contenuti per i clienti. Essa rispetta il principio del contraddittorio, assicura alle parti le opportune garanzie procedurali e il diritto di accedere alla relativa pratica.

2 Una richiesta di composizione può essere accolta solo se la parte richiedente ha dapprima cercato di risolvere la controversia prendendo direttamente contatto con

²⁵ RS 172.056.11

l'altra parte. Deve essere presentata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento dell'organo di conciliazione. Se è palesemente abusiva, questi può archivarla senza darle seguito.

³ La procedura di conciliazione si svolge, su scelta del cliente, in tedesco, francese o italiano.

⁴ L'organo di conciliazione può aprire tutte le procedure necessarie a comporre la controversia per la quale è stato adito. Se le parti non giungono a un accordo su una soluzione negoziata, decide secondo equità. Redige un rapporto in cui espone lo svolgimento della procedura di conciliazione che può essere consegnato, su domanda, alle parti.

⁵ La procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l'ottenimento di un accordo tra le parti, la decisione dell'organo di conciliazione o l'adozione di una decisione giudiziaria o arbitrale.

⁶ La decisione dell'organo di conciliazione è vincolante solo se le parti di una controversia la accettano.

⁷ Il delegato sottopone all'Ufficio, per approvazione, il suo regolamento.

Art. 44 Rapporti con le altre procedure

¹ È fatta salva, in ogni momento, la possibilità di adire un tribunale civile. Ciò indipendentemente dalla presentazione di una richiesta di composizione o da qualsiasi altro atto legato alla procedura di conciliazione.

² La procedura di conciliazione è sospesa finché un tribunale o un tribunale arbitrale è adito per decidere della controversia oggetto della richiesta di composizione. L'organo di conciliazione può decidere di porre termine alla procedura.

³ I tempi di prescrizione non scattano con la procedura di conciliazione; se sono già scattati, vengono sospesi.

⁴ Le persone fisiche incaricate dall'organo di conciliazione di un compito non possono comparire come testimoni in un caso di cui siano venute a conoscenza durante l'esercizio della loro funzione. Per la stessa controversia, non possono intervenire in qualità di arbitro presso un tribunale arbitrale.

Art. 45 Obblighi dei fornitori

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione o i fornitori di servizi a valore aggiunto coinvolti in una richiesta di composizione sono tenuti a partecipare alla procedura di conciliazione. Ottemperano alle richieste di informazione e alle altre ingiunzioni dell'organo di conciliazione.

² Su richiesta, i fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori di servizi a valore aggiunto trasmettono all'organo di conciliazione i dati relativi al traffico delle telecomunicazioni e gli altri dati personali dei loro clienti necessari per comporre la controversia, purché ne siano in possesso.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori di servizi a valore aggiunto informano i loro clienti dell'esistenza dell'organo di conciliazione. I fornitori di

servizi di telecomunicazione sono tenuti a farlo al momento in cui concludono un contratto e, in seguito, almeno una volta all'anno.

⁴ Se un fornitore di servizi di telecomunicazione o un fornitore di servizi a valore aggiunto coinvolto in una richiesta di composizione non partecipa alla procedura di conciliazione, l'Ufficio federale decide se aprire una procedura di vigilanza conformemente all'articolo 58 LTC.

Art. 46 Dati personali

¹ L'organo di conciliazione può elaborare i dati personali concernenti le parti della controversia, purché sia necessario allo svolgimento dei compiti affidatigli, all'esecuzione degli obblighi cui è vincolato in funzione del presente capitolo, al rispetto del contratto di diritto amministrativo e all'ottenimento del pagamento dovuto dai clienti, dai fornitori di servizi di telecomunicazione e dai fornitori di servizi a valore aggiunto. Può conservare i dati in questione fino a due anni dopo la conclusione della procedura di conciliazione.

² Le persone incaricate dall'organo di conciliazione di svolgere un compito sono tenute a rispettare il segreto sulle informazioni scambiate oralmente o per scritto dalle parti della controversia, di cui siano venute a conoscenza durante l'esercizio della loro funzione.

³ Su richiesta, l'Ufficio federale può trasmettere all'organo di conciliazione le informazioni personali necessarie per comporre la controversia. Può, in particolare, informare l'organo di conciliazione dell'apertura di una procedura amministrativa e della decisione di sanzioni o misure amministrative nei confronti di un fornitore di servizi di telecomunicazione o di un fornitore di servizi a valore aggiunto.

⁴ L'organo di conciliazione può rendere pubbliche le sue decisioni su Internet, integralmente o in parte. Deve mettere a disposizione un compendio delle sue principali decisioni.

Art. 47 Finanziamento

¹ Il Dipartimento o il delegato incaricato della conciliazione determina le tasse di procedura e le altre fonti di reddito che garantiscono il finanziamento dell'organo di conciliazione.

² Le tasse di procedura chieste al cliente devono essere modiche, salvo che egli abbia aperto la procedura di conciliazione in modo palesemente abusivo.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori di servizi a valore aggiunto versano una tassa per ogni procedura alla quale prendono o dovrebbero prendere parte, nel rispetto del principio di causalità. L'organo di conciliazione può rinunciare a esigere una tassa per le procedure di conciliazione aperte da un cliente in modo palesemente abusivo.

⁴ Il delegato sottopone all'Ufficio per approvazione le tasse di procedura come pure qualsiasi loro modifica.

Art. 48 Vigilanza in caso di delega

¹ L'Ufficio federale vigila affinché il delegato incaricato della conciliazione rispetti il diritto applicabile in materia, in particolare il presente capitolo e le sue disposizioni d'esecuzione, così come il contratto di diritto amministrativo.

² Se vi è il sospetto che il delegato non rispetta più gli obblighi cui è vincolato dal presente capitolo o dal contratto di diritto amministrativo, l'Ufficio federale procede a una verifica. Il delegato deve garantire l'accesso ai suoi locali e fornire tutte le informazioni utili. Se la verifica consente di stabilire che gli obblighi non sono rispettati, o non lo sono più, il delegato si assume le spese.

³ Se accerta che il delegato non rispetta più i suoi obblighi, l'Ufficio federale può:

- a. esigere che il delegato ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione; in tal caso egli comunica all'Ufficio federale le disposizioni prese;
- b. obbligarlo a versare alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente;
- c. stipulare, nel contratto di diritto amministrativo, degli oneri;
- d. limitare o sospendere il contratto di diritto amministrativo, oppure rescinderlo senza versare un'indennità.

⁴ Se il delegato cessa qualsiasi attività o fa fallimento, l'Ufficio federale rescinde il contratto senza versare un'indennità. Se necessario per tutelare interessi pubblici preponderanti, può rescindere il contratto senza versare un'indennità.

Capitolo 7**Accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato****Sezione 1 Disposizioni generali****Art. 49** Aveni diritto

Hanno diritto di accedere alle risorse e ai servizi del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione che si sono annunciati presso l'Ufficio federale (art. 4 LTC) e tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione internazionali.

Art. 50 Non discriminazione

¹ Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato riserva agli altri fornitori, senza discriminazioni, un accesso agli impianti, ai servizi e alle informazioni e, così facendo, alle sue risorse e ai suoi servizi.

² In particolare, ogni richiedente deve beneficiare delle medesime condizioni riservate ad altre unità aziendali, filiali e partner del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.

³ Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato può costituire solo le riserve tecniche necessarie alla gestione e alla manutenzione corrente dei suoi impianti. Se gli altri fornitori lo richiedono, deve consentire loro di visitare i suoi impianti e, se del caso, giustificare la mancanza o l'insufficienza di disponibilità.

⁴ Esso tratta le ordinazioni nell'ordine di arrivo. Le accetta solo nella misura dei bisogni immediati dei richiedenti.

Art. 51 Trasparenza

¹ Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica almeno una volta all'anno un'offerta di base aggiornata.

² Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato e che prevede di modificare la sua offerta di base deve comunicarlo agli altri fornitori e all'Ufficio federale almeno tre mesi in anticipo.

³ Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato è tenuto a mettere a disposizione online ai fornitori interessati le informazioni necessarie alle diverse forme di accesso e alla collocazione. Deve in particolare consentire di ordinare, sviluppare, gestire e rescindere le prestazioni di accesso e di collocazione online e in un formato standard.

⁴ Le basi di calcolo delle offerte devono essere presentate in modo comprensibile e distinte nelle loro componenti.

Art. 52 Formazione dei prezzi in funzione dei costi

¹ I prezzi delle prestazioni di accesso sono stabiliti sulla base degli elementi seguenti:

- a. i costi causati dalla prestazione (costi pertinenti);
- b. i costi supplementari a lungo termine delle componenti di rete presi in considerazione e quelli che derivano esclusivamente dalla fornitura di una prestazione di accesso (*long run incremental costs*, LRIC);
- c. un supplemento costante (*constant mark up*), basato su una quota proporzionale dei costi fissi e dei costi comuni rilevanti (*joint and common costs*);
- d. un reddito del capitale, abituale agli usi del settore, per gli investimenti effettuati.

² I costi corrispondono alle spese e agli investimenti di un fornitore efficace. Il computo dei costi si fonda su basi attuali (*forward looking*). I costi della rete corrispondono ai costi di riacquisto (*modern equivalent assets*).

³ Le prestazioni di accesso sono calcolate e fatturate separatamente dagli altri servizi.

Art. 53 Interfacce

¹ L'Ufficio federale pubblica il catalogo delle interfacce raccomandate per l'accesso e i relativi dati tecnici.

² Il richiedente può domandare interfacce che non figurano nel catalogo, a condizione che esse corrispondano all'armonizzazione internazionale, siano tecnicamente realizzabili e presentino considerevoli vantaggi economici per i servizi che prevede di introdurre.

³ Le interfacce armonizzate sul piano internazionale hanno la precedenza.

⁴ In ogni caso, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato deve offrire agli altri fornitori almeno le interfacce che utilizza per i propri servizi.

Art. 54 Collocazione

¹ Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato deve offrire agli altri fornitori la possibilità di una collocazione fisica in tutti i suoi spazi necessari all'accesso. L'offerta deve comprendere collocazione aperta e accesso costante non accompagnato. L'accesso deve essere agibile ai fornitori tramite le medesime vie d'accesso offerte al fornitore che detiene una posizione dominante.

² Nei suoi spazi, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato consente agli altri fornitori in particolare di:

- a. interconnettere diverse forme di accesso e istradarle verso gli spazi di collocazione;
- b. collegarsi alle loro reti in ponte radio e alle stesse possibilità di alimentazione di cui egli dispone;
- c. interconnettersi con altri fornitori;
- d. offrire una collocazione virtuale a terzi.

³ In caso di carenza di spazio e di bisogno, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato è tenuto a ottimizzare i locali esistenti nei suoi spazi oppure a mettere a disposizione uno spazio di collocazione supplementare. Dove la collocazione fisica non è possibile, egli è tenuto a offrire agli altri fornitori una collocazione virtuale, oppure a consentire loro di installare e gestire impianti in locali o edifici adiacenti o vicini, e di collegarli alla sua rete. Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato deve mettere a disposizione dei fornitori interessati una collocazione virtuale a condizioni tecniche e gestionali simili a quelle che loro stessi installerebbero e gestirebbero.

⁴ In caso di mancanza di spazio, le superfici di collocazione richieste ma non utilizzate nel corso di almeno 3 mesi devono essere messe immediatamente a disposizione di terzi.

⁵ Una volta ricevuta l'ordinazione, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato non può introdurre nelle prestazioni di collocazione alcuna modifica tecnica che sfavorisca il richiedente, senza l'accordo di questi e senza averlo annunciato almeno 12 mesi in anticipo, con un'indicazione precisa delle modifiche previste.

Sezione 2 Disposizioni particolari

Art. 55 Accesso completamente disaggregato alla rete locale

¹ L'offerta di base del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato stipula le condizioni tecniche e commerciali concernenti l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, in particolare:

- a. modalità per l'utilizzazione dell'accesso completamente disaggregato alla rete locale o alla sottorete locale (senza impianti di trasmissione o commutazione);
- b. dati tecnici delle interfacce importanti;
- c. dati tecnici dell'accesso fisico ai ripartitori;
- d. dati tecnici concernenti la capacità di rete.

² Una volta ricevuta l'ordinazione, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato non può introdurre nella linea d'abbonato alcuna modifica tecnica che sfavorisca il richiedente, senza l'accordo di questi e senza averlo annunciato almeno 12 mesi in anticipo, con un'indicazione precisa delle modifiche previste.

Art. 56 Accesso a flusso di bit ad alta velocità

¹ L'offerta di base del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato comprende le condizioni tecniche e commerciali concernenti la connessione d'accesso a flusso di bit ad alta velocità, in particolare:

- a. modalità per l'utilizzazione della connessione ad alta velocità;
- b. dati tecnici delle interfacce importanti;
- c. dati tecnici concernenti l'Access Multiplexer (*Digital Subscriber Line Access Multiplexer*, DSLAM) e i punti d'accesso;
- d. dati tecnici concernenti la capacità di rete.

² Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato deve offrire al cliente l'accesso a flusso di bit ad alta velocità indipendentemente dal servizio telefonico. Se il cliente rescinde solo il collegamento vocale, l'accesso a flusso di bit ad alta velocità non può essere interrotto.

³ Una volta ricevuta l'ordinazione, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato non può introdurre nella connessione d'accesso a flusso di bit ad alta velocità alcuna modifica tecnica che sfavorisca il richiedente, senza l'accordo di questi e senza averlo annunciato almeno 12 mesi in anticipo, con un'indicazione precisa delle modifiche previste.

Art. 57 Fatturazione del collegamento

¹ L'offerta di base del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato comprende le condizioni tecniche e commerciali concernenti la fatturazione dei collegamenti della rete fissa.

² In deroga all'articolo 52, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato deduce dal prezzo di collegamento effettivo richiesto i costi che gli derivano dalla fatturazione del collegamento a tutti i suoi clienti.

³ La fatturazione dell'accesso può essere effettuata solo dal fornitore di servizi di telecomunicazione scelto dal cliente quale fornitore.

Art. 58 Interconnessione

¹ L'offerta di base del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato comprende le condizioni tecniche e commerciali concernenti i servizi d'interconnessione, in particolare:

- a. la descrizione di tutti i punti standard d'interconnessione e delle condizioni d'accesso, sia che il richiedente intenda assicurare direttamente la connessione d'interconnessione, sia che egli voglia incaricare il fornitore;
- b. la descrizione completa delle interfacce d'interconnessione e dei protocolli di segnalazione utilizzati.

² Il fornitore del servizio telefonico pubblico che detiene una posizione dominante sul mercato offre almeno i servizi d'interconnessione seguenti:

- a. stabilimento, termine e transito di comunicazioni;
- b. servizi di localizzazione della chiamata: indicazione del numero chiamante, indicazione del numero chiamato, soppressione dell'indicazione del numero chiamante, soppressione dell'indicazione del numero chiamato;
- c. accesso ai servizi a valore aggiunto 08.. e 09..;
- d. connessione fisica tra gli impianti di telecomunicazione di diversi fornitori indispensabile alla connessione dei servizi.

³ L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche relative alla localizzazione del collegamento chiamante e del collegamento chiamato.

⁴ Una volta ricevuta l'ordinazione, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato non può introdurre nella prestazione di interconnessione alcuna modifica tecnica che sfavorisca il richiedente, senza l'accordo di questi e senza averlo annunciato almeno 12 mesi in anticipo, con un'indicazione precisa delle modifiche previste.

Art. 59 Linee affittate

¹ L'offerta di base del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato comprende le condizioni tecniche e commerciali concernenti le linee affittate, in particolare:

- a. le caratteristiche tecniche delle linee affittate;
- b. i dati tecnici e di prestazione concernenti i punti d'accesso e i punti terminali;
- c. i dati tecnici delle interfacce importanti.

² Una volta ricevuta l'ordinazione, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato non può introdurre nella linea affittata alcuna modifica tecnica che sfavorisca il richiedente, senza l'accordo di questi e senza averlo annunciato almeno 12 mesi in anticipo, con un'indicazione precisa delle modifiche previste.

Art. 60 Accesso alle canalizzazioni di cavi

¹ L'offerta di base del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato comprende le condizioni tecniche e commerciali concernenti l'accesso alle canalizzazioni come pure la posa e la manutenzione di cavi, in particolare:

- a. le modalità di accesso alle canalizzazioni di cavi;
- b. i dati tecnici concernenti i sistemi di trasmissione utilizzati.

² Il sistema online del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato mette a disposizione del richiedente le informazioni seguenti:

- a. i tracciati delle canalizzazioni di cavi che collegano determinati punti geografici;
- b. le capacità utilizzate e quelle ancora a disposizione;
- c. l'ubicazione delle camere di accesso.

³ Una volta ricevuta l'ordinazione, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato non può introdurre nelle canalizzazioni di cavi alcuna modifica tecnica che sfavorisca il richiedente, senza l'accordo di questi e senza averlo annunciato almeno 12 mesi in anticipo, con un'indicazione precisa delle modifiche previste.

Sezione 3 Contratti e procedura

Art. 61 Accordi concernenti l'accesso

Gli accordi concernenti l'accesso devono essere conclusi per scritto e comprendere almeno i punti seguenti:

- a. le condizioni generali di commercio;
- b. la descrizione dei servizi;
- c. le loro caratteristiche tecniche;
- d. le modalità della messa in servizio, del funzionamento e della messa fuori servizio dell'accesso.

Art. 62 Confidenzialità delle informazioni

¹ Le informazioni relative alle trattative concernenti l'accesso sono confidenziali. Non possono essere trasmesse ad altre unità aziendali, a filiali o a terzi.

² Le informazioni sui clienti ricevute dai fornitori nel quadro della redazione di un rapporto concernente l'accesso possono essere utilizzate solo in tale ambito e per allestire la fattura.

³ L'indicazione che un cliente ha scelto liberamente un fornitore per le sue comunicazioni nazionali e internazionali, che ha soppresso questa scelta o che ha portato il numero presso un altro fornitore può essere utilizzata a condizione che questa informazione:

- a. sia a disposizione in ugual misura di tutti i fornitori in questione;
- b. venga utilizzata soltanto dal fornitore che cede o riprende il numero;
- c. il cliente ne abbia approvato l'utilizzazione.

⁴ L'obbligo di confidenzialità di cui ai capoversi 1 e 2 non si applica né alla Commissione né all'Ufficio federale.

Art. 63 Notifica dell'apertura delle trattative

¹ Il fornitore che desidera stipulare un accordo concernente l'accesso può notificare per scritto all'Ufficio federale, quale prova, l'apertura o la ripresa di trattative in merito.

² In caso di modifiche contrattuali, si presume che le trattative siano iniziate mediante la presentazione della relativa offerta.

Art. 64 Obbligo di notifica

¹ Gli accordi concernenti l'accesso devono essere comunicati all'Ufficio federale al più tardi due settimane dopo la loro conclusione. Lo stesso vale per la loro modifica o la loro rescissione.

² Le clausole che toccano segreti d'affari possono essere omesse in caso di lettura da parte di terzi, a condizione di offrirne un compendio. Se esso è incompleto, l'Ufficio federale può esigere informazioni più dettagliate.

Art. 65 Diritto di consultazione

Su richiesta, l'Ufficio federale consente la consultazione di accordi e decisioni in materia di accesso.

Art. 66 Campo d'applicazione esteso

Gli articoli 61–65 sono applicabili indipendentemente dalla posizione occupata da un fornitore sul mercato.

Art. 67 Richiesta di decisione in materia di accesso

¹ Le domande di decisione concernenti la garanzia di accesso devono comprendere i dati seguenti:

- a. le diverse conclusioni del richiedente;
- b. i fatti essenziali;
- c. una breve presentazione dei punti, litigiosi o meno;

- d. il formulario dell'Ufficio federale concernente la posizione occupata sul mercato dal fornitore toccato dall'obbligo;
- e. una proposta in vista di un accordo: se non è possibile esprimerla al momento della presentazione della domanda, ciò va fatto al più tardi dopo la presentazione delle prove.

² L'Ufficio federale è incaricato dell'istruzione. Se la richiesta presentata è incompleta o poco chiara, in particolare se le conclusioni non sono sufficientemente precise, concede al richiedente un breve termine supplementare per regolarizzarla, avvisandolo che se le lacune non saranno debitamente colmate, proporrà alla Commissione di dichiarare la richiesta irricevibile.

Art. 68 Misure cautelari

Una volta presentata la richiesta, la Commissione può prendere misure cautelari, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, allo scopo di garantire l'accesso durante la procedura.

Art. 69 Commissione della concorrenza

Se consultata, la Commissione della concorrenza prende posizione entro quattro settimane.

Art. 70 Procedura di conciliazione

Nel quadro dell'istruzione, l'Ufficio federale può aprire una procedura di conciliazione.

Art. 71 Decisione in materia di accesso

¹ Una volta conclusa l'istruzione, l'Ufficio federale propone alla Commissione di prendere una decisione.

² La Commissione decide dell'accesso. Se decide che esso va garantito, ne stabilisce le condizioni e, in particolare, i prezzi.

³ Se il fornitore non è in grado di provare che rispetta il principio di formazione dei prezzi in funzione dei costi, conformemente alle prescrizioni emanate dalla Commissione in virtù dell'articolo 11a capoverso 4 LTC, essa decide sulla base dei valori paragonabili correnti sul mercato o nel settore in questione. Se tali valori non sono disponibili, la Commissione decide ricorrendo a proprie modellizzazioni in ambito di prezzi e costi, o sulla base di altri metodi.

Capitolo 8 Utilizzazione di aree di uso comune e coutenza

Art. 72 Coordinamento con altri progetti di costruzione

¹ Concedendo a un fornitore di servizi di telecomunicazione il permesso di utilizzare un'area di uso comune, il proprietario di tale area può porre la condizione che il

fornitore coordini il suo con un altro progetto, purché il primo possa venir realizzato entro tre mesi e che tale coordinamento temporaneo non ostacoli oltre misura la destinazione e l'utilizzazione previste per l'area in questione.

² Il proprietario di un'area di uso comune può esigere dal fornitore di informarsi presso altre aziende sui progetti che esse intendono realizzare sull'area di uso comune. Gli indica le aziende alle quali può rivolgersi a tale scopo. Il fornitore può chiedere questo tipo di informazioni anche ad altre aziende. Esse sono tenute a rispondere entro quattro settimane.

Art. 73 Spostamento di linee e telefoni pubblici

¹ Il proprietario di un'area di uso comune notifica per scritto al fornitore di servizi di telecomunicazione lo spostamento di linee o di telefoni pubblici, indicandone i motivi. Il fornitore è tenuto a pronunciarsi sulle modalità dello spostamento, sui costi e sulla loro copertura. Se non viene raggiunto nessun accordo in merito allo spostamento e alle sue modalità, il proprietario ordina lo spostamento tenendo conto delle indicazioni del fornitore.

² Di norma, i costi dello spostamento sono assunti dal fornitore. Tuttavia, il proprietario di un'area di uso comune vi partecipa in misura adeguata, purché:

- a. l'ubicazione della linea o del telefono pubblico corrisponda a un suo esplicito desiderio;
- b. utilizzi in comune la linea per bisogni propri;
- c. lo spostamento della linea o del telefono pubblico sia richiesto entro un anno dalla sua installazione;
- d. i costi di altri interventi accettabili siano inferiori rispetto a quelli dello spostamento.

³ Se lo spostamento è effettuato a favore di terzi, questi devono essere inclusi nella procedura e partecipare in misura adeguata ai costi dello spostamento.

Art. 74 Fondi appartenenti alle ferrovie

¹ L'articolo 35 LTC è applicato per analogia nei casi in cui le linee di telecomunicazione attraversano, seppur brevemente, terreni appartenenti alle ferrovie.

² Il fornitore di servizi di telecomunicazione risarcisce alle ferrovie i danni causati dalla costruzione o dalla manutenzione delle linee.

Art. 75 Utilizzazione di strade

¹ I proprietari di strade, ad eccezione delle vie di accesso, decidono del luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale.

² Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato

rimborso. Il rimborso non deve superare i costi che il fornitore si sarebbe assunto per posare altrimenti le sue linee.

³ Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti in merito all'utilizzazione dei fondi.

⁴ L'articolo 73 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle vie di accesso.

Art. 76 **Coutenza**

Si considera rimborso adeguato per la coutenza di impianti la parte corrispondente dei costi totali.

Capitolo 9 **Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati**

Art. 77 **Dati relativi al traffico e alla fattura**

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare i dati personali dei clienti, se e fino a quando sia necessario per stabilire le comunicazioni, per rilasciare informazioni sulla corrispondenza postale o sul traffico delle telecomunicazioni conformemente all'articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000²⁶ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), nonché per ottenere il rimborso alle loro prestazioni.

² Finché sono in grado di contestare la fattura, i clienti possono chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione di trasmettere loro, puntualmente o regolarmente all'invio di ogni fatturazione, i seguenti dati, a condizione che servano ad allestirla:²⁷

- a. gli elementi d'indirizzo completi dei collegamenti chiamati o i numeri di chiamata dei collegamenti entranti, senza le ultime quattro cifre;
- b. data, ora e durata delle comunicazioni;
- c. tariffa delle singole comunicazioni.

³ I dati di cui al capoverso 2 non possono essere comunicati per le chiamate verso il numero 147.

⁴ Per le comunicazioni prepagate, i dati di cui al capoverso 2 devono essere forniti, su richiesta, gratuitamente.

⁵ Se un cliente contesta la fornitura di un servizio a valore aggiunto, il fornitore di servizi di telecomunicazione segnala al fornitore del servizio in questione i dati personali del cliente. Il fornitore di servizi a valore aggiunto può elaborare questi dati solo se e fino a quando sia necessario per ottenere il rimborso alle sue prestazioni.

²⁶ RS 780.1

²⁷ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione non è oggetto del presente audit.

⁶ Se il cliente prova, per scritto, che il suo collegamento è stato chiamato abusivamente, oppure dimostra di aver ricevuto pubblicità di massa sleale, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a trasmettergli i dati seguenti, purché siano in suo possesso:

- a. data, ora e durata dei collegamenti, oppure data e ora delle comunicazioni;
- b. gli elementi d'indirizzo così come i nomi e l'indirizzo dei titolari dei collegamenti dai quali sono provenute le comunicazioni, oppure la pubblicità di massa sleale.

⁷ Se i dati di cui al capoverso 6 non possono essere forniti retroattivamente e con ogni probabilità le chiamate abusive o la pubblicità di massa sleale proseguiranno, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a raccogliere i dati necessari e a trasmettere ai clienti quelli cui essi hanno diritto.

⁸ Se le chiamate abusive o la pubblicità di massa sleale provengono da collegamenti di clienti di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione, questi è tenuto a indicare i dati di cui al capoverso 6 al fornitore di servizi di telecomunicazione dei clienti che hanno presentato domanda in merito.

⁹ I fornitori di servizi di telecomunicazione non possono porre condizioni restrittive all'esercizio, da parte dei loro clienti, dei diritti di cui ai capoversi 2, 6 e 7.

Art. 78 Pubblicità di massa

¹ Purché la tecnica lo consenta, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono proteggere i loro clienti dalla pubblicità di massa sleale.

² Possono impedirne la diffusione.

³ Se un fornitore è a conoscenza del fatto che un cliente invia o diffonde pubblicità di massa sleale mediante la sua rete di telecomunicazione, deve bloccare senza indugio l'invio di queste comunicazioni oppure impedire l'allestimento delle relative connessioni. Può impedire la diffusione di questo genere di comunicazioni e disconnettere dalla rete di telecomunicazione i clienti che inviano o diffondono pubblicità di massa sleale.

⁴ Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve istituire un servizio al quale sia possibile segnalare pubblicità di massa sleale che proviene dalla sua rete di telecomunicazione, o che vi circola.

⁵ L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative per tutelare i clienti dalla pubblicità di massa sleale.

⁶ In caso di violazione dell'articolo 3 lettera o della legge federale del 19 dicembre 1986²⁸ contro la concorrenza sleale (LCSI) o di disposizioni estere simili, l'autorità federale competente può chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione le informazioni e la documentazione necessarie per esercitare il suo diritto d'intervento e garantire la collaborazione amministrativa ai sensi della LCSI.

Art. 79 Indicazione del numero chiamante

¹ Se è tecnicamente possibile a costi ragionevoli, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l'indicazione del loro numero sull'apparecchio chiamato.

² Al momento di concludere il contratto di abbonamento, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono indicare esplicitamente ai loro clienti tale possibilità.

³ In ogni caso, essi devono garantire l'indicazione del numero chiamante per le chiamate di cui va garantita la localizzazione ai sensi degli articoli 28 capoverso 5 e 84 capoverso 4, e per le chiamate al servizio di trascrizione per audiodischi conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera f. Eccezion fatta per il proprio servizio guasti, i fornitori non devono consentire a nessun altro cliente di conoscere il numero chiamante dei clienti che hanno scelto il servizio di soppressione dell'indicazione di cui al capoverso 1.

Art. 80 Indicazione del numero chiamato

¹ Se tecnicamente possibile a costi ragionevoli, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere l'indicazione del numero sull'apparecchio chiamante.

² Al momento di concludere il contratto di abbonamento, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono indicare esplicitamente ai loro clienti tale possibilità.

Art. 81 Deviazione automatica delle chiamate

Se tecnicamente possibile a costi ragionevoli, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere la deviazione automatica delle chiamate da parte di terzi verso il loro apparecchio.

Art. 82 Sicurezza dei servizi

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono avvertire i loro clienti del rischio di ascolto abusivo e di ingerenze legato all'utilizzazione dei loro servizi.

² Devono offrire o indicare loro strumenti in grado di evitare tali rischi.

Art. 83 Elenchi telefonici

¹ I clienti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i loro dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta.

² Il fornitore di un servizio di elenco elettronico può:

- a. mettere a disposizione dei clienti meccanismi per la ricerca di informazioni che permettano in particolare di ottenere liste di professionisti ordinate per rubriche;

- b. permettere al cliente di consultare l'intero elenco alla ricerca di informazioni.

³ Le copie di elenchi elettronici online devono rispettare le norme internazionali e le prescrizioni dell'Ufficio federale; il fornitore dell'elenco deve adottare i provvedimenti necessari per impedire che ne pervengano copie in Paesi in cui il livello di protezione dei dati personali non è paragonabile a quello svizzero.

⁴ Il fornitore di un elenco elettronico online deve adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per impedire che il contenuto di un'iscrizione o di una parte dell'elenco sia modificato o soppresso.

Capitolo 10: Interessi nazionali preponderanti

Sezione 1: Prestazioni in situazioni straordinarie

Art. 84 Prestazioni

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a garantire agli organi incaricati di affrontare situazioni straordinarie di cui all'articolo 85 le seguenti prestazioni:

- a. prestazioni del servizio universale;
- b. trasmissione di dati ad elevata capacità;
- c. messa a disposizione di linee affittate.

² I fornitori di servizi di telecomunicazione sottoposti alle condizioni di cui all'articolo 86 devono adottare gli opportuni provvedimenti preparatori e garantire che la necessaria infrastruttura possa essere gestita in modo indipendente all'interno del Paese.

³ In caso di bisogno essi devono permettere la coesistenza dei loro locali e dei loro impianti nonché lo svolgimento di esercitazioni, nella misura in cui la gestione ordinaria dei loro servizi non ne risulti pregiudicata.

⁴ Su richiesta degli organi di cui all'articolo 85, l'Ufficio federale designa i numeri per i quali deve essere garantito il servizio di localizzazione delle chiamate. Per tali numeri gli organi hanno accesso al servizio di cui all'articolo 28 capoverso 6.

Art. 85 Organi autorizzati

I seguenti organi sono autorizzati a beneficiare delle prestazioni di cui all'articolo 84:

- a. esercito, protezione civile, istituzioni che si occupano dell'approvvigionamento economico del Paese e stati maggiori di comando civili;
- b. polizia, pompieri e organismi cui gli enti pubblici affidano compiti di salvataggio e di assistenza medica;

- c. organi cui può essere affidato il compito di assistere le autorità civili conformemente all'articolo 67 della legge federale del 3 febbraio 1995²⁹ sull'esercito e sull'amministrazione militare.

Art. 86 Fornitori

¹ In linea di principio, gli organi incaricati di preparare le trasmissioni in situazioni straordinarie ordinano le prestazioni necessarie a un fornitore di servizi di telecomunicazione, sulla base di un contratto.

² Se la pubblica gara non ha dato un risultato soddisfacente, l'organo incaricato di preparare le trasmissioni in situazioni straordinarie può chiedere all'Ufficio federale di obbligare un fornitore a mettere a disposizione i servizi necessari.

Art. 87 Obbligo del personale di prestare servizio

Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione, i cui impianti o servizi sono importanti in situazioni straordinarie, ad organizzarsi in previsione di simili situazioni. Può, se del caso, obbligare il loro personale a prestare servizio.

Art. 88 Indennità

¹ L'indennità spettante ai fornitori di servizi di telecomunicazione per le loro prestazioni è stipulata in un contratto con gli organi incaricati di preparare le trasmissioni in situazioni straordinarie. Sono presi in considerazione i seguenti elementi di costo:

- a. le tariffe ordinarie per l'utilizzazione dei servizi pubblici;
- b. le tariffe ordinarie per le reti della polizia, delle organizzazioni di salvataggio e dei servizi medici;
- c. i prezzi di costo per la preparazione di impianti di telecomunicazione e di locali;
- d. i prezzi di costo per le reti utilizzate in esercizio permanente; se tali reti sono utilizzate ad altri fini, si applicano le tariffe ordinarie;
- e. nell'ambito di esercitazioni:
 1. le tariffe ordinarie per l'utilizzazione di servizi pubblici,
 2. i prezzi di costo per la preparazione e lo smantellamento degli impianti di telecomunicazione utilizzati,
 3. i prezzi di costo per l'utilizzazione degli impianti in base alla durata effettiva dell'impiego.

² Se un fornitore è obbligato a mettere a disposizione i servizi necessari, l'Ufficio federale stabilisce la relativa indennità sulla base degli elementi di costo di cui al capoverso 1.

²⁹ RS 510.10

Sezione 2: Limitazione del traffico delle telecomunicazioni

Art. 89 Provvedimenti

¹ Il Dipartimento può ordinare che il traffico civile delle telecomunicazioni sia limitato ai clienti che, in situazioni straordinarie, sono chiamati ad assumersi compiti importanti. Può parimenti stabilire che l'istadamento del traffico civile delle telecomunicazioni di questi clienti abbia la priorità rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni. Purché la tecnica impiegata lo consenta, questo istradamento prioritario non deve interrompere le chiamate d'emergenza.

² Purché il metodo di trattamento prioritario delle comunicazioni lo consenta, in situazioni straordinarie la Centrale nazionale d'allarme può far limitare il traffico delle telecomunicazioni, conformemente al capoverso 1, per 36 ore al massimo. Ne informa senza indugio l'Ufficio federale.

³ Se constata un sovraccarico delle sue reti, un fornitore di servizi di telecomunicazione può limitare, in parte e per 36 ore al massimo, il traffico delle telecomunicazioni. Ne informa senza indugio l'Ufficio federale.

⁴ L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la limitazione del traffico civile delle telecomunicazioni in situazioni straordinarie.

Art. 90 Provvedimenti preparatori

¹ Gli organi per il coordinamento della telematica designati dal Consiglio federale preparano i provvedimenti di cui all'articolo 89 capoverso 1.

² La Confederazione si assume i costi dei provvedimenti preparatori.

Sezione 3: Sicurezza e disponibilità

Art. 91

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a segnalare senza indugio all'Ufficio federale le interferenze che, nella gestione della loro rete, toccano un numero rilevante di clienti.

² L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative per la gestione della sicurezza dell'informazione come pure di ogni altra misura suscettibile di contribuire alla sicurezza e alla disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione. Può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali concernenti la sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione.

Capitolo 11: Statistica ufficiale sulle telecomunicazioni

Art. 92 Competenze dell'Ufficio federale

¹ L'Ufficio federale allestisce la statistica ufficiale sulle telecomunicazioni, in particolare allo scopo di valutare la legislazione in vigore nel settore, prendere le necessarie decisioni regolatrici e garantire la continuità del servizio universale.

² Garantisce la raccolta e il trattamento dei dati, nonché tutti i lavori statistici nell'ambito del capoverso 1.

³ Collabora e coordina questi lavori con l'Ufficio federale di statistica conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993³⁰ sull'organizzazione della statistica federale.

Art. 93 Dati raccolti dall'Ufficio federale

¹ L'Ufficio federale raccoglie presso i fornitori di servizi di telecomunicazione i dati necessari all'elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni. Può inoltre ricorrere ai dati raccolti in applicazione della legislazione sulle telecomunicazioni e a quelli raccolti da altre autorità in applicazione del diritto federale.

² Raccoglie, con l'ausilio di questionari annuali sulle reti e sui servizi dei fornitori, dati riguardanti in particolare:

- a. le aziende stesse (nome o ragione sociale, indirizzo e altre coordinate, campo d'attività);
- b. le caratteristiche delle reti (tipo, caratteristiche tecniche, numero e tipo di collegamenti, tasso di copertura della popolazione e del territorio, numero di ordini di preselezione eseguiti);
- c. i diversi tipi di servizi offerti sulle reti, le loro caratteristiche e l'utilizzazione che ne viene fatta (prezzo, numero di clienti, cifra d'affari per servizio, durata e numero di comunicazioni, volume di comunicazioni per servizio, numero di rivenditori, servizi offerti a terzi mediante numeri di servizio a carattere non geografico, tipo e volume dell'infrastruttura affittata a terzi).

³ Raccoglie, con l'ausilio di questionari annuali sui dati finanziari relativi ai fornitori, dati riguardanti in particolare:

- a. le aziende stesse (nome o ragione sociale, indirizzo e altre coordinate, campo d'attività);
- b. i prodotti operativi disgregati per tipo di servizi;
- c. i costi d'esercizio, in particolare l'acquisto di beni, gli acquisti di servizi (servizi acquistati presso altri operatori per tipo di rete e altri servizi), i costi per il personale e gli ammortamenti;
- d. i risultati, in particolare il risultato d'esercizio, il risultato fuori esercizio, il risultato prima dell'imposta, il risultato netto;

³⁰ RS 431.011

- e. gli investimenti, tanto materiali (quali gli investimenti in impianti d'esercizio necessari ai servizi di telecomunicazione per tipo di rete), quanto immateriali e finanziari;
- f. gli effettivi del personale.

⁴ Può raccogliere dati avvalendosi di altri mezzi, segnatamente mediante questionari unici.

Art. 94 Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a trasmettere gratuitamente all'Ufficio federale le informazioni necessarie all'elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.

² In particolare, sono tenuti a compilare i questionari elaborati dall'Ufficio federale in modo esaustivo, veritiero ed entro il termine fissato.

Art. 95 Utilizzazione dei dati

I dati personali raccolti a scopi statistici possono essere messi a disposizione di servizi pubblici o privati oppure di servizi statistici di organizzazioni internazionali che ne hanno bisogno per effettuare lavori in questo settore, a condizione che:

- a. siano resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette;
- b. il loro destinatario s'impegni a non comunicarli a terzi e a restituirli all'Ufficio federale oppure a distruggerli una volta conclusi i lavori;
- c. la forma scelta dal destinatario per pubblicare i risultati non permetta di identificare le persone in questione;
- d. tutto lasci pensare che il destinatario rispetterà il segreto statistico e la normativa federale in materia di protezione dei dati; e
- e. non vi si opponga alcun interesse pubblico o privato preponderante.

Art. 96 Competenze dell'Ufficio federale di statistica

L'Ufficio federale di statistica può accedere ai dati del servizio di localizzazione di cui all'articolo 28 capoverso 6 e utilizzarli nel rispetto dell'articolo 10 capoversi 3^{quater} e 3^{quinqües} della legge federale del 9 ottobre 1992³¹ sulla statistica federale (LStat).

Art. 97 Provvedimenti all'interno dell'Ufficio federale

L'Ufficio federale adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari a proteggere i dati raccolti da qualsiasi trattamento abusivo. In particolare, esso affida i lavori di statistica a un'unità organizzativa indipendente che non abbia funzioni di gestione o di controllo.

³¹ RS 431.01

Art. 98 Segreto professionale

Le persone incaricate dei lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati relativi a persone fisiche o giuridiche di cui sono venute a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

Art. 99 Diffusione dei risultati statistici

¹ L'Ufficio federale pubblica o rende accessibili mediante una procedura di richiamo i risultati statistici d'interesse pubblico. Esso può fornire, su richiesta e a pagamento, i risultati non pubblicati o non accessibili mediante una procedura di richiamo, se nessun interesse pubblico o privato vi si oppone.

² I risultati di cui al capoverso 1 devono essere presentati in forma tale da impedire di risalire alla situazione di una persona fisica o giuridica, a meno che i dati siano stati resi pubblici dalla persona in questione oppure che essa vi abbia consentito.

³ L'utilizzazione o la riproduzione dei risultati di cui al capoverso 1 è libera a condizione di indicarne la fonte. L'Ufficio federale può prevedere eccezioni.

Art. 100 Legislazione sulla protezione dei dati

Il trattamento dei dati raccolti e tutti i lavori statistici sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati.

Capitolo 12 Disposizioni finali**Sezione 1****Esecuzione, partecipazione alle attività dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)****Art. 101** Esecuzione

¹ L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

² Può concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza.

Art. 102 Partecipazione alle attività dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

¹ I fornitori di servizi internazionali di telecomunicazione o i fornitori i cui servizi potrebbero provocare interferenze dannose sono considerati «gestioni riconosciute» secondo l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (art. 19 della Convenzione del 22 dicembre 1992³² dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni).

² L'Ufficio federale può riconoscere la qualità di «membro dei Settori» (art. 19 della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni) agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizzazioni o enti che hanno la loro

³² RS 0.784.02

sede o la loro attività commerciale in Svizzera, se questi garantiscono di rispettare le esigenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Sezione 2 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 103 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 31 ottobre 2001³³ sui servizi di telecomunicazione è abrogata.

Art. 104 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza dell'11 dicembre 1978³⁴ sull'indicazione dei prezzi (OIP) è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 16, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 1986³⁵ contro la concorrenza sleale;

visto l'articolo 12b della legge federale del 30 aprile 1997³⁶ sulle telecomunicazioni;

visto l'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 1977³⁷ sulla metrologia.

Art. 10 cpv. 1 lett. q

¹ Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni di servizi offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri:

q. servizi a valore aggiunto connessi ai servizi di telecomunicazione, come i servizi d'informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, siano essi fatturati da un fornitore di servizi di telecomunicazione in sovrappiù dei servizi di telecomunicazione o separatamente. Nel settore delle telecomunicazioni mobili è escluso il ricorso ai servizi di altri fornitori di servizi di telecomunicazione all'estero (*roaming*);

Art. 11a cpv. 4 e 5

⁴ Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, il servizio a valore aggiunto può essere fatturato al consumatore soltanto se quest'ultimo ha confermato espressamente di avere accettato l'offerta.

⁵ Per i servizi a valore aggiunto proposti per Internet o mediante comunicazione di dati, al consumatore possono essere fatturate solo le prestazioni il cui prezzo gli sia prima stato indicato in modo visibile e chiaramente leggibile e per le quali egli abbia confermato espressamente di avere accettato l'offerta.

³³ [RU ...]

³⁴ RS 942.211

³⁵ RS 241

³⁶ RS 784.10

³⁷ RS 941.20

Art. 11b cpv. 1 lett. d e cpv. 2

¹ Per i servizi a valore aggiunto che richiedono la preventiva accettazione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse singole informazioni (quali testi, immagini, sequenze audio o video, i cosiddetti *push services*), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente prima di attivare il servizio:

d. il numero massimo di singole informazioni per minuto.

² Le relative tasse possono essere riscosse solo dopo che il consumatore ha ricevuto i dati di cui al capoverso 1 e ha confermato espressamente di avere accettato l'offerta.

Sezione 3 Disposizioni transitorie

Art. 105 Concessione per il servizio universale

La concessione per il servizio universale basata sul diritto previgente resta valida conformemente alle disposizioni previgenti fino al 31 dicembre 2007.³⁸

Art. 106 Sede o stabile organizzazione in Svizzera

I fornitori di servizi a valore aggiunto che, all'entrata in vigore della presente ordinanza, hanno la loro sede all'estero, devono fissare una sede o una stabile organizzazione in Svizzera entro sei mesi, conformemente all'articolo 36 capoverso 2.

Sezione 4 Entrata in vigore

Art. 107

¹ Eccezion fatta per le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il [...].

² Gli articoli 15, 16, 17, 19, 22, 23 e 32 entrano in vigore il 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano le disposizioni seguenti:

[...] ³⁹

³ L'articolo 9 entra in vigore il [18 mesi dopo la data di cui al capoverso 1].

[...] In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³⁸ Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell'OST concernente il servizio universale. Questa disposizione non è oggetto del presente audit.

³⁹ Cfr. gli art. 19, 20, 21, 25, 26 e 32 dell'OST del 31 ottobre 2001 (stato: 1° settembre 2005).